

**Oggetto: Rilievi in merito ai requisiti richiesti dall’Ambasciata d’Italia a Beirut per l’ottenimento del visto di ingresso in Italia per motivi di studio.**

Con riferimento al requisito di cui al **paragrafo 5** (pag. 3), **punto 3** si osserva quanto segue.

- 1)** Al fine di dimostrare il requisito finanziario relativo al possesso della somma pari ad €. 6.500,00, è indicato quale mezzo di prova alternativo “*A current account statement provided by an Italian or by a foreign citizen legally resident in Italy (NOT a student), with an account transactions statement of the last 3 months*”; ebbene non si comprendono le ragioni per le quali il soggetto “sponsor” debba essere necessariamente cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia e non anche, invece, cittadino comunitario o cittadino straniero residente in un Paese dell’UE diverso dall’Italia.

Con riferimento al requisito di cui al **paragrafo 5, punti 4, 5 e 6** si osserva quanto segue.

- 2)** La normativa di settore (articoli 4, commi 2 e 3, 34 e 39 del D.Lgs n. 286 del 1998, nonché 5, 6-*bis*, 44-*bis* e 46 del D.P.R. n. 394 del 1999, Regolamento di attuazione del T.U.I., infine 4 e 5 della Direttiva 1.3.2000 del Ministero dell’Interno) come evidenziato al punto precedente, richiede, quale requisito finanziario, il solo possesso di una somma di denaro “*superiore alla metà dell’importo dell’assegno sociale annuo*” (€. 6.500,00, arrotondati per eccesso), oltre all’alloggio ed al biglietto di ritorno. Tra i requisiti richiesti dall’Ambasciata d’Italia a Beirut figurano, invece, in aggiunta a quello previsto dalla legge, i seguenti:

“- the parents’ bank account statements and/or the bank account statements of the guarantor in Italy;  
- the documents pertaining the parents’ occupation and/or the guarantor’s occupation (salary letter, company registration, etc.);  
- a declaration of taking-in-charge signed by the parents or by the guarantor residing in Italy (persons residing in Italy can present a self-declaration, in other cases the declaration must be signed in front of a notary)”.

Requisiti, peraltro, richiesti congiuntamente (non essendo presente la congiunzione “and/or”).

Si ritiene, in ossequio a quanto prescritto dalla normativa sopra indicata, che l’assenza di tali requisiti (non previsti dalla legge) non possa in alcun caso costituire di per sè motivo di rigetto, nell’ipotesi in cui il richiedente dimostri il possesso di una somma di denaro pari ad €. 6.500,00.

Tale importo costituisce di per sè “*adeguate garanzie circa i mezzi sostentamento*”, di cui all’art. 15 del Decreto Interministeriale n. 850 dell’11.5.2011, rivelandosi, di conseguenza, idoneo a scongiurare il c.d. rischio migratorio legato all’insufficiente situazione finanziaria del soggetto richiedente il visto; unicamente nel caso in cui l’Amministrazione competente, al ricorrere di siffatta condizione, dovesse ritenere che il predetto rischio possa persistere nel caso concreto, potrebbe richiedere la dimostrazione dei requisiti summenzionati, avendo tuttavia l’obbligo di fornire una **motivazione che sia in grado di superare il prefato elemento presuntivo, precisando le specifiche e straordinarie ragioni per le quali ritenga persistere il rischio migratorio.**